

BGE 2 I 368

Bundesgericht (BGE), 1876-01-01, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_2_I_368

FR: ATF 2 I 368

IT: DTF 2 I 368

Volltext

368 B. Civilrechtspflege. Consta poi daU' esame degli Atti di Causa ehe la Sentenza eontumaeiale, eon la quale il Tribunale di Bellinzona aveva confermato il libeHo di sequestro spiccato dalla Banea Can- tonale Ticinese fu debitamente spurgata. Non e dunqle vero ehe il Binosi -sia eaduto in eoneorso ,imperoehe quella Sen- tenza non rievette alcuna esecuzione. Dal eomplesso di lutte queste eonsiderazioni emerge chiaro ehe l'insolvibitita dei Binosi e quindi l'impossibilW.I nel me- desimo a continuare nella esecuzione dei lavori dei quattro 10tti in discorso, non fu pnnto provata, ne dimostr:lta. Eliminata anche questa supposizione, bisogna necessaria- mente coneludere, ehe l'applicazione dell' arto 18 letta edel Capitolato non era - ne in fatto, ne in diritto -giustificata. 86. Estratto della Sentenza 13 Luglio 1876 nella causa, mOSS(t dal signor Gütcomo Giovanetti di Tretversella (Regno d' Ita- lia) alla Socielä ferroviaria del Go ttardo, e concenwnte il Villo Lotto della Sezione Lugano-Chiasso (Linee Ticinesi). Letti gli Atti ed Allegati di Causa e visto risultame i se- guenti fatti essenziali : A. Con suo Petitorio, in data 2'1 Settembre1875, l'Impre- sario Giaeomo Giovanetti propone a giudicare : « Che la Soeietà della ferrovia dei Gottardo sia eondan- » nata a pagargli - entro il termine di giorni quindici - le » seguenti somme: = » a) Franehi 365 J 711 e 42 cen tesimi, - quale residuo » importo dei lavori eseguiti e a titolo d'indennizzo per la }) fornitura dei materiale; - il tutto eogl' interessi nella j) misura annua del 6 % a datare dal giomo 6 Dicembre » 1874. » b) Franehi 15,000 - quale bonifioo sul prezzo degli » attrezzi di magazzino, dei materiali, eec., eec., eh' egli » (Giovanetti) dovette abbandonare sui eantieri deli' Impresa IV. i::ivilstr. vor Bundsgr. als forum prorogatum. No 86. 369 » - eogl' interessi al 6 % a partire dalla data del Petito- TI rio. j) B. A giustificare queste sue domande, l' Attore espone: = In seguito ad avviso d'asta pUbblicato dalla Societa delta ferrovia dei Gottardo, Giaeomo Giovanetti offre di assumere la eostruzione dei lavori di sottostruttura delI traUo di ferro- via Lugano-Chiasso, ehe e compreso fra i ehilometri 9240 e 11047 e eostituisce H Lotto N° 7. Le sue offerte sono aecet- ta te dalla Societa ed egli si dichiara, con lette ra 6 Luglio 1873, = « pronto a por mano alt' eseeuzione dei relativi la- l) vori anche prima che siano esaurite tutte le formalita ine- » renti aHa conehiusione dei Contratto, sottoponendosi fin » d'allora interamente e senza riserva a lutte le clausole del » Contratto stesso, alle disposizioni contennte nelle norme di » appalto e nel Capitolato d'oneri, agli ordini ehe gli ver- » ranno impartiti relativamente all' eseeuzione dei lavori dagli » Agenti delta Direzione, come anehe a rionoscere ed ae- » cettare i Disegni di eseeuziolle ehe gli verranno consegnati » dall'fficio di Sezione ed i Computi preventivi da questo l) elaborati.)) I lavori alle due teste del tunnel vengono infatti imme dia- tamente attaceati, ma, per il resto del Lotto, i tel'reni, lungi dall' essere completamente liberi, non sono messi a disposi- zione dell' Impresa ehe dieci settimane dopo; non si pUD quincE pOl' mann a questa parte dei lavori ehe sullo seorcio del Settembre. Continuando i lavori, altre nuove diffieoltil materiali so- pravvengono, gifl fin dai primi mesi, ad incagliarne la rego- lare prosecuzione. Fra raltre,

una frana assai considerevole della roccia sovrastante all'imbocco settentrionale della galleria ; Irana, che si rinnova dappoi a più riprese e riduce l'Imprenditore alla necessità di dover aprire due finestre, o gallerie laterali, per lo scario deHo sterro e delle macerie. Arrogò la circostanza del lungo ritardo ~ra~püsto. dall' Direzione della Società aHa consegna de~ Pwm e Dlsegm per 370 B. Civilrechtsptlege. le opere d'arte, alla comunicazione della Perizia preventiva, ed alla ratifica del Colli'atto d'Appalto. Sul finire del gennajü '1874, l'Ingegnere Capo-Sezione di Lugano trasmette copia di detto contratto all' Impresario perché vi apponga la propria firma. Ma, con lettera del 10 febbraio, Giovanetti vi si rifiuta facendo osservare = che, sebbene abbia impiegato tutta l'attività e tutti i mezzi utili e possibili per lo sviluppo dei lavori in galleria, e « ciò lo abbia fatto quantunque non vi fosse rigorosamente obbligato, » atteso il difetto della ratifica della Convenzione, tuttavia e « ormai dimostrato all' evidenza che, per difficoltà non state » previste e che non erano prevedibili, come sarebbe : il modo » d'esempio lo fallita succeduta e che continua all' imbocco » nord, non è materialmente possibile di compiere il traforo » d'I.~ ~galleria del 15 Settembre '1874. Che questa impossibilità è talmente incontestabile, che non sarebbe giusto il » pretendere che l'Impresario metta la propria firma ad un » Contratto che porrebbe un termine d'impossibile raggiunta ~ento,. e.d. i, farlo sarebbe per una parte confessare quella » impossibilità ed assumere un onere che non potrebbe assumersi » s'lut~ente. adempire .. che in vista di tutto ciò la ragione, » l'equità ed il reciproco interesse esigono che contemporaneamente alla sottoscrizione del Contratto si stabilisca di » comune accordo quella prorogazione di termini che è prevista » vista dall' art. 16 del Capitolato d'Operi, e che è imposta dalle circostanze. » Questa lettera viene anzi confermata con altra del 14 stesso febbraio, dove si fanno alcune aggiunte relativamente al modo di esecuzione dei lavori. . A tutte queste osservazioni risponde l'Ingegnere Capo-Sezione (mandando, con lettera del 6 febbraio '1874, il rapporto » tante dell' Impresa a recarsi nel suo Ufficio per definire » tutte le questioni insorte a proposito dei lavori del Lotto » VII, e sottoscrivere il relativo Contratto, senza di che resterebbero sospesi i pagamenti degli acconti. » In presenza di esortazione esemplificativa, confermata dall' art. IV. Civilstr. vor Bundesgr. als forum prorogatum. No 86. 371. tardi anche a voce, Giovanetti appone finalmente, addì 28 febbraio '1874, la sua firma al Contratto in discorso, ma segnala tosto - in data del 2 susseguente marzo - i motivi che lo determinarono a ciò fare nei seguenti termini: = « A fronte della fattiva intimazione di sottoscrivere il II Contratto sotto pena della sospensione dei pagamenti » dei lavori già fatti, il sottoscritto ha dovuto subire necessariamente ciò che gli era imposto, e lo fece per non andare » dare incontro a mali peggiori, e senza quindi intendere » di pregiudicare a quanto egli scriveva all' Ingegnere in Capo » con lettera del 10 febbraio '1874. » Nel medesimo giorno, 28 febbraio, si trasmettono alla Impresa anche i Piani e Disegni di dettaglio, e sono da lei firmati. Il 4 aprile successivo, il Contratto viene finalmente approvato a Lucerna dalla Direzione centrale, espedito a Maroggia con firme e sigillo, sui primi del giugno susseguente. C. Alle conclusioni dell' attore ed ai fatti enunciati a giustificazione delle medesime, la convenuta Società dei Gottardo, oppone le seguenti proposte : = 10 Reiezione di tutte e singole le domande dell' attore. 20 Che egli venga, per di più, condannato al pagamento di una somma di franchi 5957 e cent. 62 a titolo di completamento del residuo della cauzione (fr. 9000), che a tenore del contratto deve restare nelle mani della Società per due anni interi, e a quello di tutte le spese giudiziarie e ripetibili. ' E. Passando poi in rassegna le varie allegazioni della parte avversaria , la Direzione della Società convenuta cerca di combatterle ad una ad una con le seguenti principali osservazioni : Le consegne dei terreni non furono punto tardive nel loro

assieme, e l'Impresa Giovanetti non ha ne diritto ne ragione di soUevare a questo proposito alcun gravame. E valga il vero : = I lavori di trincea all' imbocco settentrionale deUa galleria furono gia incominciati col 22 luglio ; -l'indispen- 26 372 B. Civilrechtspflege. sabile galleria laterale avrebbe gia potuto essere attaccata il giorno sei dei medesimo luglio, mentre invece l' Appaltatore non vi lavorò che apartire dal 23 settembre; - i lavori aHo imbocco meridionale cominciarono col 29 luglio ; - quanta al resto delle opere inerenti al VU' lotto, e non costituenti che una minima porzione deI lotto stesso, non vi fu piil alcun impedimento, per causa d'espropriazione, fin dal 15 agosto ; e, quand'anche ritardo ci fosse stato, sarebbe a rite- nersi in ogni caso compensato oltre misura dal prolungo di termini che fu poi aceordato all' Impresa. In nessun paese, dei resto, e eostume di eonsegnare all'Impresario tutti i ter- ren i a l' atto stesso deUa stipulazione deU' Appalto. Le frane sopravvenute nel settembre 1873, ed anche suc- cessivamente, all' imboeco nord dei tunnel non sonn easi di forza maggioTe, che valgano a giustificare delle proroghe di termini; ma bensì degli aecidenti af{atto ordinarj, ehe ogni Intraprenditore e in obbligo e possibilita di prevedere. Piani e disegni furono trasmessi all' Impresa in tempo affatto opportuno; l'art. Illü deI Capitolato d'oneri diee, deI resto, ehe l'Appaltatore puo procurarsi egli medesimo - a propde spese, -eopia della Perizia e dei Piani. I piani di si- tuazione e i profili trasversali gli erano gia stati consegnati fin dal prinieipio; e pei' ciò ehe riguarda quei disegni ehe Gio- vanetti non firme) ehe sotto la data dei 28 febbrajo 1874, sta ed e perfettamente eomprovato il fatto ch'egli stesso li rico- nobbe allora form31mente siecome parte integrale del Con- tratto d' Appalto. Giovanetti ha -- il giorno 29 febbrajo 1874 - firmato vo- 10ntilTicunente il suo Contratto; ne puo fal'si parola in pro- posita di dolo, errore, 0 violenza. - In presenza della sua firma, le riserve da lui fatte posteriormente non ponno rive- stire aleun valore giuridico. - n contratto fu stipulato ver- bahnente nel luglioJ 873 ; era quindi valevole e obbligatorio per amendne le parti fin da quell'epoc3, e fin da quell'epoea fo eziandio J nella sua essenza, d'amendue le parti invocato ed eseguito. IV. Civilstr. vor Bundsgr. als forum prorogatum. No 86. 373 Premessi - in linca di {atto e di diritto - i seguenti Considermndi: Sullct validità del contratto: 2. L'atto finnato con l'"isel'Ve e proteste da Giovanetti, sotto la data dei 28 febbmjo 1874, e desso 7m contmto d'Appalto valido pe~' i lavori del 7° lotto della Sezione Lu- gano-Chiasso ? F,u la firma del Giovanetti S01'presa eon dolo J 0 estorta con violenza? Il suo eonsenso e egli nullo e di nessnn valoTe in eio ehe riguarda i fatali pel cornpimento dei lavo1'i? Il ritardo frapposto c1 alla Societa allcl ratifiea clcl contratto ed aUft eonseg1w dell' Islmmento mtifieato e finnato, e desso una eirwstanza bastevole (td annullare il eontmto, od ftmO- dificarne le elausole essenziarli ? E un faUo ineluttabilmente constatato dai doeumenti di causa, dalla corrispondenza in Atti, dalle dichiarazioni e eon_ fessioni di Giovanetti stesso, noneM dalle informazioni date in modo affatto speciale dai testimonj ehe furono sentiti nel- l'inehiesta, ehe Giovanetti ha comineiato i lavori dei lotto di Maroggia fin dallo seoreio dei mese di luglio deI 187.3, sul~a base di una promessa verbale, ripetuta con lettera 6 lugllO di quest'anno, dov'e detto eh'egli ((eominciera irnmediata- mente « i lavori deI lotto VIIo e Li proseg"uira in piena e pre- » eisa conformita di tutte le clausole dei contratto, dei Ca- » pitolato d'oneri, e come meglio sopra alla leU. B. deI l) fattispecie. » Questa diehiarazione e promessa e confermata dal car- teggio mantenuto dall'Impresa eoi Happendanti la ~ocieta e da tutta quanta la ~rocedura, [~'on?e. risulta a~ o?~ll:ra~to e in ogni emergenza 11 eostante nfenrsl eel appet.laI~1 Cl} ?10- vanetti al ripetllto eontratto verbale ed aHa sua dlCbIaraZIOne e promessa dei 6 cli luglio. Non e ehe al momento in eui si rompono affatto le relazioni fra lui e la Societa, al mo- mento in eui egli introduce eontra di lei la sua azione giu- diziaria, ehe

~i solleva 13 questione della validita 0 nollita deI Contratto. - D'altra parte, dall' agosto all'aprile la So- 374 B. Chilrechtspflege. cieta paga mese per mese i conti eauzionali, e Giovanetti li rievee senza alcuna riserva, ne eondizione. E quindi fuor d'ogni dubbio, ehe gia fin dal sei luglio 1873, Giaeomo Giovanetti ha eonehiuso un eontratto d'Ap- palto colla Societa deI Gottardo in merito al VII" lotto deI troneo Lugano-Chiasso, e si e ritenuto egli stesso impegnato, vineolato ed obbligato fin da quell'epoea, poieM gia in quel mese di luglio eomineia i lavori, installava operaj, impie- gati e formale rappresentante sui eantieri di l\iaroggia, e prendeva dellevere misure d'e~eeuzione, senza pretendere mai ehe l'impegno assunto dovesse aversi per nuHo e come non avvenuto. Il faUo della materiale apposizione della ratifeca per parte della Direzione Centrale si risolve, al postutto, in una pura e semplice formalita, dalla quale - d'altronde - le Parti stesse hanna fatta taeita e reeiproea astrazione. Questo contratto verbale d'Appalto e egli va lido in di- ritto ~ La Legislazione lueernese, ehe deve ave re - in eonereto - applicazione, a tenore dell' art. 24 deI Capitolato, contiene agli art. 5-17-520 deI Codice Civile - « ehe un » contratto puö avere origine e sussistenza dal eonsenso » reeiproeo delle Parti e dall'aceettazione delle offerte 0 pro- » messe fatte. l> - AU'art. 530 e detto « ehe il eontratto J) pub esse re verbale 0 seritto, e che questa differenza non l> eostituisce alcuna differenza negl'impegni assunti, tranne » pei easi dalla legge previsti. » Ma l'art. 53'1 aggiunge = » ehe se le parti si sono espressamente riservato di passare l> ad una scritturazione dei eontratto, oppnre se un tale atto l> seritto e ordinato dalla legge, il contratto non pub ritenersi » eome perfetto fin tanto ehe non porti la firma di amendue » le Parti.) üra, ammesso anehe ehe nel fattispecie le Parti abbiano eonvenuto in modo esplicito per un eontratto scritto e ehe sino al 28 febbrajo '1874 elle avessero potuto far va- lere 10 stato di eose risultante dal loro consenso verbale sie- eome provvisorio soltanto e quindi non capace di costituire -I ! IV. Civilstr. vor Bundsgr. als forum prorogatum. No 86. 375 un contratto perfetto, sta il fatto ehe ai 28 di febbrajo, Gio- vanetti appone la sua firma in ea\ce aHa Convenzione ehe porta la data dei 6 luglio '1873 , e ehe -il giudiceente ha dunque dinanzi a se un eontratto seritto e firmato, un eon- tratto in piena regola. Ilfa Giovanetti obbietta,' 1. ehe la stta firma gli fu carpita con violenza, minacce e pressione,. ch'essa va quindi considerata siccome nulla c non ohbligatm'ia per lui, segnatamente in eid ehe conceI-ne i fatali di compimento dei lavori. Ne violenza perb, ne minaecie, ne pressione forona punto provate, ne fu sentito aleun testimonio ehe le eonstatasse nel sen so previsto dall' art. 55'1 dei preeitato Codice lueernese. Questo artieolo paria infatti di una violenza illegale, e non v'ha nulla in Atti ehe la possa eomprovare. Il carteggio delle Partj e la determinazione presa dalla Soeietä (vedi lettera deI ti febbrajo) : di sospendere i pagrunenti degli acconti per il caso in cui Giovanetti volesse insistet-c a non firmare il contratto - non pub aversi in eonto di una violenza ille- gale. Dal momento ehe L'Impresario, dopo ave re ineomineiato i lavori ed essersi impegnato verbalmente, da piu di sei mesi, rifiutavasi di firmare, la Societa aveva il rilirito di richiedere da lui ehe avesse a firma re senza eondizioni, ne riserve , sotto comminatoria di sospendere i pagamenti mensilL 2. ehe let portatet della, suu firma e limitlta dulle sue ri- serve. In diritto un tale si sterna e affatto inammissibile. Un eontratto firmato e sempre un eontratto, un eontratto perfetto, ehe erea un legame giuridico evalido, e ehe nes- suna riserva pub ne infirmare, ne distruggere. n solo significato ehe si pnö dare a tutti i fatti, alle ri- serve e proteste ehe Giovanetti ha enunciato e riprodotto nelle sue leUere dei 'i D, e 4 febbrajo e 2 marzo 1874 (e ehe non s'applicano deI resto all'insieme dei contratto, ma 376 B. Civilrechtspflege. soltanto ai termini di eompimento dei lavori), si e ehe la Soeietä ha usato verso l'Impresario dei SilO diritto stretto, e ftsatone anzi con rigore, e ehe tale

condotta dev'essere equamente apprezzata nella disamina dei fatti, onde applicare agli atti ed agli obblighi della Società lo stesso peso e la misura medesima. Il contratto fu dunque firmato il 28 febbraio, e questa firma è valida, e capace quindi di obbligare Giovanetti, malgrado tutte le riserve che l'hanno preceduta e seguita. Il fatto poi che la ratifica del contratto non succede che il 4 aprile, e la comunicazione della stessa all'Impresa ai primi di giugno soltanto, è un fatto straordinario e dinota da parte della Società una omissione che oltrepassa ogni misura. L'Impresario lavora per dieci mesi; per dieci mesi lo stesso si tratta con lui il rigore dello stretto diritto ed il senso letterale del contratto, e lo stesso si dichiara e lo stesso si vuole vincolato senza riserve alla sua firma ad un'epoca ov'egli ha già la piena convinzione di non poter rispettare i termini contrattuali; - la Società, invece, fa sempre aspettare invano e la sua ratifica e la sua firma è fatta in buona forma! In diritto stretto non si può ammettere che Giovanetti possa farsi arma contro la Società del modo eccezionale di procedere. Ma non è meno vero però che un siffatto procedere è tale da mettere il giudice nella necessità di applicare, alla sua volta, anche alla Società lo stesso rigore e tutte le conseguenze della responsabilità di quegli atti che non furono sempre conformi agli obblighi assunti e scaturiti dal contratto. I I . f I I

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.